

**CONTRATTO PER L'INSERIMENTO DI GESTANTI, GENITORE -
CON I PROPRI FIGLI MINORENNI- CON PROBLEMI INERENTI
LA GENITORIALITÀ E DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA O
TRATTA NELLA/E COMUNITÀ/ALLOGGIO
PROTETTO/ALLOGGIO SOCIALE DENOMINATI “ _____ ”
GESTITE DA _____.**

con la presente scrittura privata tra il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi, 9 - Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott.ssa Elisa Malagamba, domiciliata presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente della Direzione Politiche Sociali - Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali

E

..... (di seguito chiamato il Gestore), con sede legale in, via n. – C.A.P., Codice fiscale e Partita Iva, rappresentata dal Sig. nato a il, Codice Fiscale nella sua qualità di

EVENTUALE: I servizi appaltati attualmente sono:

_____ gestiti da _____¹

PREMESSO CHE:

¹ Inserire: Ente, Denominazione, Sede, CF/partita IVA, Legale rappresentante (nominativo, luogo e data di nascita, CF)

- con D.D. n. 2015-147.3.0.-363 del 31/12/2015 si è disposto di istituire l'Albo di strutture residenziali per minorenni, giovani e donne/gestanti/madri ubicate al di fuori del territorio comunale genovese, attraverso l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica con valenza triennale, il cui contenuto si richiama integralmente in qualità di parte sostanziale del presente atto;
- con D.D. n. 2016-147.3.0.-89 del 06/04/2016 si è stabilito di approvare, ad esito della procedura indetta con D.D. n.2015-147.3.0.-363, l'Albo delle strutture residenziali per minorenni, giovani e donne/gestanti/madri ubicati al di fuori del territorio comunale genovese, contenente l'indicazione delle rette giornaliere riconosciute a ciascuna Struttura integrato con successivi provvedimenti;
- tra le altre strutture residenziali, nell'Albo istituito con D.D. n. 2015-147.3.0.-363 del 31/12/2015 è stata inserita la sottoelencata *Comunità/Alloggio* che fornisce interventi di accoglienza residenziale educativa per gestanti e nuclei genitore/bambino e/o donne vittime di violenza o tratta:

tipologia struttura	nome struttura	indirizzo struttura	autorizzazione al funzionamento	operatore residente	N° posti	Posti in urgenza	utenza (m/f)

- con D.D. n. 2022-147.3.0.-_____ del _____ si è disposto di procedere, nelle more dell'istituzione della SEZIONE III – SERVIZI PER NUCLEI GENITORE BAMBINO del nuovo Elenco aperto, alla sottoscrizione di appositi contratti con i Gestori delle Strutture genitore/bambino che hanno

rapporti contrattuali con il Comune di Genova in scadenza al 30/06/2022.

La vigenza contrattuale è dal 01/07/2022 al 30/06/2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto. Oggetto del presente contratto è l'attuazione di interventi di accoglienza residenziale socio-educativa rivolti a gestanti o genitori - anche minorenni - con i propri figli minorenni, e a donne vittime di violenza o tratta di qualunque nazionalità, con problemi inerenti la genitorialità e/o l'autonomia alloggiativa, lavorativa ed economica, in carico agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e all'Ufficio Cittadini Senza Territorio (UCST) del Comune di Genova, per le quali sia stata valutata e prevista, anche per evitare il rischio di ulteriore danno, la necessità di collocazione in una struttura fuori dal territorio di Genova.

Articolo 3 – Destinatari. *La Comunità ad alta intensità* è destinata all'accoglienza di gestanti o genitori - anche minorenni - con i propri figli minorenni e/o di donne vittime di violenza o tratta come meglio specificato nel precedente art. 2).

Oppure

la Comunità a media intensità o Alloggio Protetto o Sociale è destinata all'accoglienza di gestanti o genitori con i propri figli minorenni e/o di donne vittime di violenza o tratta come meglio specificato nel precedente art. 2).

Articolo 4 – Durata. Il presente contratto ha validità dal 01/07/2022 al 30/06/2023. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la

durata contrattuale. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente con preavviso di almeno 3 mesi, da comunicare mediante raccomandata A.R./pec: la risoluzione avrà comunque effetto solo dopo che gli ospiti avranno trovato idonea collocazione.

Articolo 5 - Disciplina contrattuale del rapporto. Gli interventi oggetto del presente contratto sono conferiti ed accettati dal Gestore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, le Parti si obbligano a fare riferimento al Bando pubblico di cui della Determinazione Dirigenziale n. 363 del 31.12.2015, alla Carta dei Servizi e al Progetto di Gestione, al Piano Educativo individuale di ciascun ospite inserito, che qui si considerano richiamati integralmente e che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio

6.1 Organizzazione, gestione e modalità dell'intervento educativo.

6.1.1 Organizzazione e gestione. La struttura garantisce l'accoglienza tutti i giorni dell'anno h/24.

Nelle Comunità ad alta intensità è previsto l'intervento educativo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 22 e la presenza di personale di sorveglianza e assistenza dalle ore 22 alle ore 8.

Oppure

Nelle Comunità a media intensità è previsto l'intervento educativo diurno in modo flessibile (nella fascia oraria 6-22) in relazione alle esigenze degli ospiti, per totali 90 ore settimanali 7 gg su 7.

oppure

Negli Alloggi Protetti è previsto l'intervento educativo per n. 6 h/sett. per ciascun ospite, da dedicare sia al lavoro con l'ospite sia alla gestione del gruppo casa.

oppure

Negli Alloggi Sociali è previsto l'intervento educativo per n. 3 h/sett. per ciascun ospite, da dedicare sia al lavoro con l'ospite sia alla gestione del gruppo casa.

La struttura può organizzare soggiorni di vacanza (estiva/invernale) cui partecipano le gestanti/nuclei/donne accolte e, a seguito di preventiva valutazione e autorizzazione del Servizio Sociale inviante, è inoltre possibile la loro partecipazione a soggiorni e iniziative diurne esterne alla struttura curate da altri gestori.

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, la struttura garantisce presenza in ospedale e ogni forma d'assistenza necessaria e le adeguate cure post-degenza e relativa convalescenza.

6.1.2 Modalità dell'intervento educativo. Le strutture, seppur temporaneamente, costituiscono per gli ospiti accolti la "casa": garantiscono, quindi, un intervento educativo e di tutela in un clima di accoglienza familiare. È agevolato, laddove è previsto, il mantenimento delle relazioni con il genitore esterno e/o la famiglia esterna.

Le Comunità ad alta intensità, garantendo la tutela dei minori accolti anche a integrazione delle cure genitoriali, offrono interventi di protezione, di osservazione della relazione m/b e delle capacità genitoriali, di apprendimento/recupero delle capacità personali e delle competenze genitoriali attraverso l'attivazione d'interventi individuali (sostegno, counseling, ...) e di gruppo (gruppi di sostegno e auto mutuo aiuto). La

Comunità, inoltre, accompagna il nucleo nello svolgimento delle attività propedeutiche ai percorsi di autonomia personale, lavorativa, abitativa (permessi di soggiorno, iscrizione SSN, Centro per l'Impiego, domanda di Casa Popolare, ...), previste nel PEI - gli inserimenti, orientativamente, hanno durata massima di due anni.

Oppure

Le Comunità a media intensità offrono interventi per il recupero/sostegno delle competenze genitoriali e delle capacità personali, accompagnando il nucleo anche nello svolgimento delle attività propedeutiche ai percorsi di autonomia personale, lavorativa e abitativa, previste nel PEI e, in caso di necessità, garantiscono la protezione dei minori accolti anche a integrazione delle cure genitoriali - gli inserimenti, orientativamente, hanno durata massima di due anni.

Oppure

Gli Alloggi Protetti offrono interventi educativi per il mantenimento e consolidamento delle competenze genitoriali e delle capacità di autonomia personale, attraverso il supporto alla realizzazione di percorsi di autonomia e d'integrazione sociale, orientati in particolare all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa, anche con l'attivazione d'interventi di gruppo (gruppi di sostegno e auto mutuo aiuto); al fine di consentire la concreta attuazione dei percorsi di autonomia, l'intervento educativo accompagna le mamme nel dotarsi dei supporti necessari alla gestione dei figli (asilo nido, rete familiare, ...); gli inserimenti, orientativamente, hanno durata massima di un anno. Qualora le persone accolte svolgano un'attività lavorativa, in stretta relazione a quanto concordato nel PEI, rientra nelle funzioni educative sostenerle

nell'impiego di una quota, proporzionata al reddito, per azioni propedeutiche al raggiungimento della piena autonomia (ad esempio: per il versamento della quota di anticipo per l'affitto del futuro appartamento, un corso di guida per il conseguimento della patente, per l'acquisto di mezzo, ecc..).

Oppure

Gli Alloggi Sociali offrono interventi di accompagnamento alla realizzazione di percorsi di autonomia personale, lavorativa e abitativa: le donne accolte devono aver raggiunto un discreto equilibrio personale e aver avviato, di norma, un percorso di inserimento lavorativo anche nella forma della borsa lavoro e partecipano alla spesa alle condizioni e con l'importo previsto dalla Delibera di Giunta assunta annualmente in materia di tariffe. Al fine di sostenere la concreta attuazione dei percorsi di autonomia, l'intervento educativo accompagna le mamme nel dotarsi dei supporti necessari alla gestione dei figli (asilo nido, rete familiare, ...) e nell'impiego di una quota, proporzionata al reddito, per azioni propedeutiche al raggiungimento della piena autonomia (ad esempio: per il versamento della quota di anticipo per l'affitto del futuro appartamento, un corso di guida per il conseguimento della patente, per l'acquisto di mezzo, ecc.); gli inserimenti, orientativamente, hanno durata da 6 mesi a un anno.

Per ogni ospite accolto è necessaria una progettualità personalizzata, con particolare attenzione ai minori, che si sviluppa attraverso un lavoro concertato tra ATS/UCST inviante, équipe educativa della struttura e l'ospite, e si articola in due livelli d'esplicitazione dell'intervento: a) **il progetto d'inserimento** (che fa parte del più complessivo progetto quadro), redatto dall'ATS/UCST inviante e che indica le motivazioni che hanno portato alla

presentazione della richiesta e le finalità dell'accoglienza, i tempi e gli obiettivi dell'intervento; b) **il progetto educativo individuale (PEI)**, redatto dalla Struttura e sottoscritto dagli operatori della stessa, da quelli dell'ATS/UCST inviante e dalla donna/nucleo, definisce gli obiettivi e le conseguenti azioni a supporto del progetto d'inserimento, i tempi di realizzazione e le responsabilità. Gli educatori, durante il primo periodo di inserimento (1/3 mesi), curano l'osservazione della situazione della donna, del minore, del nucleo, volta a evidenziare problematiche e risorse, il cui esito è trasmesso tramite specifica relazione all'ATS/UCST inviante. Il PEI deve essere rimodulato in relazione ai cambiamenti rispetto alla situazione originaria e ai risultati attesi e ottenuti, anche con il confronto e la partecipazione della donna e del minore, al fine di responsabilizzarli nelle decisioni nelle quali possono essere coinvolti. Anche il minore, infatti, deve essere per quanto possibile partecipe dell'impostazione del progetto educativo e informato dell'evolversi della propria situazione progettuale. Copia del PEI, è conservata, con i successivi aggiornamenti, nella cartella relativa all'ospite, sia in struttura sia in ATS/UCST.

Secondo la tipologia della struttura l'intervento educativo declinato nel PEI:

1) sollecita e accompagna le ospiti a sperimentare la gestione di tempi e spazi della quotidianità nonché delle relazioni personali e sociali (con gli altri ospiti, il datore di lavoro, ...) ed infine la propria capacità di autonomia lavorativa, economica, abitativa.

2) supporta le ospiti nello sviluppo e consolidamento delle capacità personali, anche rispetto alla sfera dell'affettività e sessualità, nell'apprendimento/consolidamento delle capacità genitoriali, nell'educazione

igienica e alimentare, nel consolidamento delle reti formali e informali, - nella formazione culturale e professionale, nell'acquisizione di competenze per il disbrigo di pratiche burocratiche, nell'avvicinamento al mondo del lavoro e/o nell'individuazione e mantenimento di una collocazione lavorativa stabile, nell'acquisizione della capacità di gestione del denaro, nella ricerca e individuazione di una sistemazione abitativa autonoma e della relativa gestione.

Per i nuclei madre/bambino nel PEI si specifica anche il percorso per il minore, definendo i relativi impegni della mamma e della struttura (a integrazione delle cure genitoriali).

Nel PEI deve essere indicata l'articolazione di tutte le assenze programmabili (rientri a casa, vacanze con la famiglia, partecipazione a soggiorni organizzati da altri soggetti, stage, ...), che devono essere state valutate, concordate e preventivamente autorizzate dall'ATS/UCST inviante, anche al fine di verificare che in tale periodo sia assicurata adeguata tutela e cura del minore.

6.2 Modalità di accesso, inserimento e dimissione. Gli ATS/UCST presentano le richieste d'inserimento in forma scritta (anche via mail) attraverso "scheda di segnalazione", con specificato il progetto d'inserimento. La Comunità/l'Alloggio, dal momento della ricezione della richiesta, risponde in forma scritta (anche mail) non oltre i 10 giorni successivi, sia in caso di esito positivo sia in caso di esito negativo. I Servizi possono presentare richieste d'inserimento per situazioni di criticità tali per cui sia necessaria un'azione tempestiva, anche per casi non già conosciuti dal Servizio e non costituirà ostacolo all'inserimento la mancanza dei consueti elementi di valutazione sulla situazione personale e familiare del nucleo/donna. Sarà cura del Servizio

inviante, anche sulla base dell'osservazione curata dalla struttura, elaborare il progetto quadro entro tre mesi dall'inserimento e inviare alla struttura il progetto d'inserimento.

Nella valutazione delle richieste dovrà essere dedicata attenzione alla composizione del gruppo degli ospiti in particolare in relazione all'età delle mamme (se minorenni e molto giovani) e dei minori presenti in struttura.

Nella delicata fase d'inserimento particolare cura sarà dedicata all'accoglienza e conoscenza della donna/nucleo e alla sua integrazione nel gruppo, con un'azione di "accompagnamento" alla nuova sistemazione (conoscenza della donna/nucleo, dei suoi interessi-impegni, presentazione delle "regole" della casa, presentazione agli altri già inseriti, ecc.), con attenzione peculiare al bambino.

Le dimissioni sono parte del PEI, devono essere concordate e programmate, con adeguato anticipo, con l'ATS/UCST inviante, la donna/il nucleo. Costituiscono un passaggio delicato che richiede presenza e attenzione da parte dell'équipe educativa, possono suscitare ansie e timori e pertanto devono prevedere un "accompagnamento" alla nuova sistemazione, ossia un supporto tramite specifiche attività di sostegno educativo.

Le dimissioni avvengono:

- per raggiungimento degli obiettivi previsti;
- per il sopraggiungere di problematiche non riscontrabili all'inizio del percorso comunitario, che rendono da una parte inadeguata la struttura alle esigenze dell'ospite e dall'altra disfunzionale la sua presenza rispetto al gruppo degli utenti già inseriti nella struttura;

- nei casi in cui l'équipe e l'ATS/UCST inviante ritengano necessario prevedere dimissioni anticipate rispetto a quanto inizialmente previsto e concordato, per agiti gravi messi in atto in modo continuativo e insistente dall'ospite e rispetto ai quali siano risultati inefficaci gli interventi dell'équipe.

Qualora la donna/la mamma/il minore mettano in atto in modo continuativo e insistente agiti gravi (trasgressione alle regole della casa, fughe, comportamenti aggressivi, azioni illegali) che rischino di pregiudicare il regolare svolgimento della vita in struttura e il percorso educativo per la donna/il nucleo, del minore stesso, l'équipe mette in atto le azioni utili per ristabilire una comunicazione positiva e adeguate relazioni e nel caso in cui queste risultino inefficaci, l'équipe e l'ATS/UCST inviante definiscono un nuovo progetto, che può prevedere la definizione di dimissioni anticipate rispetto a quanto inizialmente previsto e concordato.

Le strutture non possono quindi procedere a dimissioni unilaterali delle donne/nuclei accolti.

6.3 Struttura. La *Comunità oppure Alloggio*, come previsto dagli standard strutturali e di servizio previsti dalla normativa vigente, è collocata in uno stabile ad uso abitativo, ha le caratteristiche di un appartamento di civile abitazione ed è allestito in modo confortevole, accogliente, personalizzato e adeguato alle esigenze degli ospiti (spazi individuali – camere - e locali comuni - cucina, servizi igienici, ...). Particolare attenzione è dedicata agli aspetti della sicurezza, anche in relazione all'età degli ospiti.

6.4 Diritti degli utenti. La *Comunità oppure Alloggio* garantisce che il genitore e, per quanto possibile, il minore, siano:

- a. coinvolti nell'impostazione del progetto educativo individuale;
- b. informati dell'evolversi della loro situazione progettuale;
- c. responsabilizzati nelle decisioni nelle quali possono essere coinvolti.

Articolo 7 – Personale impiegato nella specifica attività. Il personale impiegato nella *Comunità oppure Alloggio* è in possesso dei titoli previsti dalla rispettiva normativa regionale

Nelle Comunità ad alta intensità il coordinatore di norma è individuato fra gli educatori e il rapporto minimo educatore/ospite è pari a 1/1:4.

Oppure

Nelle Comunità a media intensità il coordinatore di norma è individuato fra gli educatori e il rapporto minimo educatore/ospite è pari a 1/1:5,33.

Oppure

Negli Alloggi Protetti è previsto l'intervento educativo per n. 6 h/sett. per ciascun ospite.

oppure

Negli Alloggi Sociali è previsto l'intervento educativo per n. 3 h/sett. per ciascun ospite.

Gli educatori operano in équipe professionali, che si incontrano a cadenza almeno quindicinale, ed ogni volta che sia necessario, per condividere i PEI e per il confronto sull'andamento della struttura.

Gli educatori sono supportati da supervisione a cadenza almeno mensile, curata da personale qualificato con formazione specifica.

Nelle Comunità è previsto personale ausiliario per le attività domestiche quali spesa, preparazione dei pasti, ecc.

La *Comunità oppure Alloggio* è tenuta, per tutti gli operatori, al rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

Il calendario aggiornato con i turni di reperibilità e relativi recapiti telefonici deve essere affisso in struttura. Devono essere garantite le sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale.

Il personale assegnato al servizio in quanto "operante in attività di pubblico interesse" ha divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.

È inoltre necessario che questo non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet", è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ("patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia. Ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di

attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra.

Gli educatori partecipano ad attività di formazione curata da personale qualificato con formazione specifica, per la quale viene predisposto un piano annuale e che deve trattare temi inerenti l'attività della struttura e gli interventi educativi, quali osservazione e supporto alle capacità genitoriali, maltrattamento e abuso, sviluppo del bambino, affettività e sessualità, disturbi dell'alimentazione, gestione dei conflitti, accompagnamento e sostegno dei percorsi di autonomia, gestione delle accoglienze in urgenza. Particolare attenzione sarà posta alla formazione e alle tematiche da affrontare per l'équipe educativa che lavora anche con mamme minorenni o infra 21enni. La programmazione annuale e la rendicontazione della formazione e della supervisione devono essere conservate presso la struttura o la sede del Gestore e devono contenere il calendario, la durata degli incontri, l'indicazione degli argomenti trattati, i partecipanti e l'agenzia formativa e/o dei curricula dei formatori e il curriculum del supervisore.

Le Strutture possono avvalersi di volontari (animatori, tirocinanti, volontari di servizio civile, singoli, famiglie di appoggio, ...) in via complementare e non sostitutiva del personale dipendente, che concordano con il Coordinatore/referente della struttura i tempi e i modi del loro intervento, in

linea con le finalità e le attività della stessa. Il gestore ne sollecita la partecipazione a occasioni formative. L'affiancamento di volontari al gruppo degli ospiti è regolato dall'équipe, attraverso il coordinatore

Articolo 8 – Retta. La Civica Amministrazione corrisponderà per le giornate di effettiva presenza di ciascun ospite inserito la retta di € _____ (oltre IVA al 5 % oppure esente da IVA, ai sensi di quanto disposto all'art. 10 comma 20 del D.P.R. 633/72).

Nella retta sono comprese tutte le spese relative all'accoglienza di gestanti e nuclei genitore/bambino e donne vittime di violenza o di tratta e alla gestione della *Comunità oppure Alloggio*, in particolare:

- vitto, vestiario, tutela della salute nel rispetto dell'identità culturale degli ospiti, assicurando quanto prescritto dal medico e le spese necessarie all'attuazione del PEI (ad esempio: spese scolastiche, attività di socializzazione, attività sportiva individuale, spese per disbrigo pratiche e documenti, ...)
- materiale per pulizia, cancelleria, altri acquisti;
- gestione dell'alloggio (manutenzione ordinaria, utenze, spese di affitto, ...);
- personale (calcolato secondo le tabelle contrattuali del CCNL);
- assicurazione (struttura, minori, personale, volontari);
- accompagnamento dell'ospite a Genova per le attività previste nel PEI.

Nel caso di partecipazione di soggetti inseriti in struttura a soggiorni di vacanza (estiva/invernale) organizzati dalla stessa o, a seguito di preventiva valutazione e autorizzazione del Servizio Sociale, a soggiorni e iniziative

diurne esterne alla struttura curate da altri gestori, la struttura sostiene le relative spese ed è riconosciuta la retta intera.

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, la *Comunità oppure Alloggio* assicura presenza educativa in ospedale e quanto necessario al ricoverato ed è riconosciuta la retta intera.

In caso di assenza temporanea vengono riconosciute le seguenti rette:

- giorno di “uscita”: retta intera (100%)
- dal giorno successivo e fino ad un massimo di 15 giorni (compreso quello del rientro in): 80% della retta giornaliera.

Tale regolazione è valida anche per le assenze del fine settimana, anche se protratte per più di due giorni (es. sabato-uscita: pagamento retta intera, domenica-rientro: retta all’80%; venerdì-uscita: pagamento retta intera, da sabato e fino a lunedì-rientro, retta all’80%).

Dopo quattordici giorni di assenza consecutiva, s’interrompe la corresponsione della retta, fatto salvi i casi in cui sia stata formalmente autorizzata dal dirigente del servizio inviante, in particolare dal Segretario del Municipio per l’ATS, nonché dal Dirigente del Settore Servizi Distrettuali e Sovra Distrettuali per l’UCST, e prevista nel PEI. In tali casi può essere riconosciuta l’assenza di un ospite per un ulteriore periodo - per la durata massima complessiva di tre mesi a far data dal primo periodo di assenza, e ai fini della conservazione del posto fino al rientro effettivo o la dimissione concordata con il Servizio inviante, la retta sarà riconosciuta nella seguente misura:

- 50% della retta per ulteriori quindici giorni consecutivi dal primo periodo di assenza;

- 25% della retta dal successivo mese, per un massimo di due mesi ulteriori.

Articolo 9 – Pagamenti. Il pagamento della retta, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare), avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento di fattura elettronica mensile posticipata da parte del servizio sociale che ha curato l’inserimento del minore.

Tali fatture devono contenere:

- numerazione progressiva;
- numero d’ordine;
- codici identificativi comunicati dal Comune di Genova per l’emissione delle fatture elettronica;
- data di emissione;
- intestazione del servizio competente (Ambito Territoriale Sociale/Ufficio Cittadini Senza Territorio) che ha curato l’inserimento del minore;
- elenco degli ospiti con indicazione per ciascun nominativo dei giorni di presenza, della retta giornaliera e del costo complessivo mensile;
- titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;
- dicitura: “scissione dei pagamenti art. 17 – ter del DPR n. 633/1972”;
- tabella riportante le presenze giornaliere dei minori inseriti.

Il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Comune di Genova rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:

- numero d'ordine;
- codice IPA (che sarà successivamente comunicato dal Civica Amministrazione). Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso _____ – Agenzia n. _____ di _____ - Codice IBAN _____ dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

- _____, nat_ a _____ il _____, codice fiscale _____;
- _____, nat_ a _____ il _____, codice fiscale _____;

La *Comunità oppure Alloggio* si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena

tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Nel caso di pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 il Comune di Genova prima di effettuare, a qualunque titolo, il suddetto pagamento verifica, anche in via telematica, se il Gestore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Articolo 10 - Impegni della Civica Amministrazione. Il Comune s'impegna a:

- inserire nella *Comunità/Alloggio* “_____”,
attraverso gli ATS e l'UCST, utenti di cui agli art. 2) e 3);
- a collaborare con l'équipe educativa della struttura nella soluzione dei problemi che dovessero emergere nella conduzione generale degli interventi;

- corrispondere, per ogni persona inserita, le rette di cui all'art. 8), secondo le modalità con lo stesso definite.

Articolo 11 - Obblighi del Gestore. La *Comunità oppure Alloggio* è tenuta a:

- a) eseguire il Servizio secondo le modalità richieste dal presente contratto, dall'Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 363 del 31.12.2015, dalla Carta dei Servizi, dal Progetto di Gestione e dal Piano Educativo individuale;
- b) garantire l'osservanza degli standard autorizzativi di cui alle rispettive normative regionali;
- c) non accogliere in struttura un numero di ospiti superiore al numero dei posti autorizzati;
- d) rispettare le caratteristiche culturali, religiose ed etniche delle donne e dei minori accolti;
- e) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dalla rispettiva normativa regionale;
- f) organizzare l'orario dei turni del personale in modo tale da permettere compresenza adeguata al numero dei minori presenti e alle attività previste (attività di studio di gruppo o individuale, attività ludico ricreative, ...) ovvero in relazione a situazioni contingenti (PEI individuale, ingressi/dimissioni, ...);
- g) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;

- h) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, come indicato all'art. 7) del presente contratto;
- i) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- j) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- k) rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- l) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- m) dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- n) trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il gestore valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con i minori, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in

presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta ed in particolare molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi;

- o) assicurare la massima discrezione circa la situazione degli ospiti accolti, anche rispettando quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs 196/03;
- p) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente contratto;
- q) curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione specificata nel bando (Carta dei Servizi, Progetto di gestione, cartella individuale per ogni ospite/nucleo, progettazione educativa della struttura, registro aggiornato degli ospiti, elenco del personale, rilevazione delle presenze del personale, elenco dei volontari, documentazione relativa alla struttura, ...);
- r) informare tempestivamente, anche telefonicamente, il Servizio di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti il nucleo/donna accolti;
- s) mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie adeguate, garantendo la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura;
- t) inviare su richiesta della Direzione Politiche Sociali l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;

u) non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

Articolo 12 – Comunicazioni. Nei casi di allontanamento arbitrario di un nucleo/donna dalla *Comunità/Alloggio* (allontanamento spontaneo, mancato rientro o sottrazione da parte di familiari o di terzi, ...), la struttura deve darne immediata e formale comunicazione a:

- i competenti uffici di Polizia (anche ferroviaria);
- l'Autorità Giudiziaria che ha emesso provvedimento per la tutela del minore;
- l'ATS/UCST che ha richiesto l'inserimento;
- i genitori, qualora opportuno e specificato nel PEI.

Parimenti il gestore dovrà darne comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro dell'interessato in struttura.

Qualsiasi variazione relativa all'autorizzazione al funzionamento (modifica del legale rappresentante, ecc., ...), alla Carta dei Servizi e al Progetto di Gestione (referente Alloggio, ecc., ...), deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta (anche e-mail) alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova – Area Minori e Famiglie, cui vanno tempestivamente

inviati anche eventuali aggiornamenti/modifiche del personale, tramite la scheda che esplicita i seguenti dati:

- per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore dedicate al servizio;
- per eventuali volontari: anagrafe, residenza.

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, deve essere dato avviso al Servizio che ha inserito il giovane e alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova - Ufficio Minori, con anticipo di almeno 48 ore.

Articolo 13 - Verifica, monitoraggio, controllo e valutazione. Il Comune si riserva di effettuare mediante il proprio personale attività di verifica, monitoraggio e controllo sulla corretta prestazione del servizio, sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto, nonché attività di valutazione.

In ottemperanza alle normative vigenti, la vigilanza sulla Struttura viene esercitata dalle Commissioni per l'autorizzazione istituite dal Comune nel cui territorio è ubicata la Struttura stessa.

Articolo 14 - Inadempienze, Penali. Il Comune, riscontrate eventuali inadempienze in merito a quanto disposto nel presente contratto e negli atti in esso richiamato, si riserva la facoltà di procedere con l'applicazione di penali tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 2.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno individuati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione. L'applicazione della penale sarà

preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale il gestore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, il gestore non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio/del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

Articolo 16 – Cessione del Contratto. È vietata la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione di tale divieto il Comune può dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa della *Comunità oppure Alloggio* restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale danno dipendente da tale azione.

Articolo 17 – Affidamento delle prestazioni a terzi. In caso d'affidamento a terzi delle prestazioni oggetto del presente contratto il Gestore si impegna ad inviare al Comune copia del contratto d'affidamento unitamente alla dichiarazione del soggetto terzo di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla normativa e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando:

- posizione /i assicurativa INPS – sede – via – n. cap
- posizione /i assicurativa INAIL numero Patente – sede – via – n. cap

b) non essere incorso nella sanzioni previste dal Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti d'impresa;

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;

d) essere in regola con gli assolvimenti previsti dalla Legge 81/2008.

Articolo 18 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Ente Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi ed alle cose in ogni

modo coinvolte, l'Ente Gestore ha presentato polizza n. _____ stipulata con _____, valida fino al_____.

Articolo 19 - Controversie e Foro Competente. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 20 - Responsabile del trattamento dei dati personali. Con la sottoscrizione dell'*ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale (Ue) 2016/679*", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, l'Ente Gestore viene nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali

Articolo 21 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico della *Comunità oppure Alloggio* che vi si obbliga.

Articolo 22 – Norme residuali. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al contratto in oggetto in qualsiasi momento.

Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo. In tali casi le parti contraenti hanno comunque facoltà, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere

dal contratto a mezzo di formale comunicazione da comunicare mediante raccomandata A.R / pec alla controparte, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 23 – Rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi in vigore, oltre che alle disposizioni del codice civile e del codice del terzo settore; si fa riferimento in quanto applicabili alle norme del codice dei contratti pubblici.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in modalità elettronica ai sensi dall'art. 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5) comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Genova

Il Dirigente

(dott.ssa Elisa Malagamba)

Per l'Ente Gestore

Il Legale Rappresentante

(_____)